



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Torino
- Sezione Lavoro -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 1380/2022 promossa da:

VALLONE PECORARO FILIPPO, VLLFPP38R03L219M, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. DIRINDIN, via Pietro Palmieri n. 30, che lo rappresenta e difende, per delega in atti.

PARTE RICORRENTE

C O N T R O

I.N.P.S. 80078750587 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BORLA, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Torino, via Arcivescovado 9, per procura in atti

PARTE RESISTENTE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni della parte ricorrente:

"In principalità Dichiararsi nullo e/o annullabile e/o revocarsi e/o dichiararsi comunque inefficace in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione Nel merito *Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'indebito e/o l'insussistenza del diritto alla sua ripetizione di cui al ricorso e decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione per l'importo di euro 59.317,98 e conseguentemente dichiarare che il ricorrente in opposizione non è tenuto alla restituzione della predetta somma. In ogni caso condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante protempore al pagamento delle spese e competenze processuali tutte, compreso rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge con distrazione a favore del sottoscritto patrocinatore che dichiara di averle integralmente anticipate.*

Conclusioni della parte convenuta:

"*Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa*"



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il signor Filippo Vallone Pecoraro ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6098/2021, con il quale il tribunale di Torino gli ha ingiunto il pagamento di euro 59.317,98, esponendo di essere titolare di pensione sociale "cat. AS n. 040012680" e di essere stato informato dall'I.N.P.S., con due comunicazioni inviategli prima dell'azione monitoria, di aver "...percepito ratei di pensione ...nel periodo dal 01/02/2007 al 28/02/2017 nonché la maggiorazione sociale della stessa pensione nel periodo dal 01/01/2015 al 30/11/2016 non spettanti per il possesso di redditi personali e/o familiari che superavano i *limiti stabiliti dalla legge*". Ciò posto in fatto, il ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità della pretesa dell'Istituto per i seguenti motivi:

1) *"nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda, della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda"*, non essendo stato precisato *"in relazione a quali fonti, importi e titoli l'Istituto avrebbe accertato l'avvenuto superamento dei limiti reddituali che farebbero venir meno il diritto a percepire l'assegno sociale"*;

2) *"omessa prova circa il presunto credito vantato dall'I.N.P.S."*;

3) *"inammissibilità della richiesta di ripetizione e/o restituzione dei ratei percepiti di assegno sociale"*, dovendosi applicare la disciplina dell'indebito assistenziale, sulla base della quale è consentita la ripetibilità della prestazione solamente in seguito a provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge e sempre che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'accipiens, mentre nel caso di specie (1) al ricorrente non è mai *"stata data notizia di eventuale provvedimento riguardante la sua posizione"*; 2) non è stato né adombrato né provato il dolo, che comunque *"non è configurabile nella mera omissione di dati che l'I.N.P.S. già conosce o ha l'onere di conoscere"*; (3) il ricorrente ha sempre *"inviato all'I.N.P.S. tutte le comunicazioni inerenti alla propria posizione reddituale e pensionistica"*.

L'I.N.P.S. ha chiesto la reiezione dell'opposizione spiegando le seguenti difese:

- tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate e il sito del Comune di Torino è stato accertato che il ricorrente pur avendo *"sempre dichiarato reddito zero"*, in sede di presentazione del modello RED, ha invece percepito dal 2006 al 2013 redditi a vario titolo, per aver svolto l'incarico di consigliere per il Comune di Torino e incarichi di collaborazione presso alcuni committenti (Bioindustry Park e Enzima PSC);



- l'assegno sociale è stato inizialmente sospeso, a seguito di ricostituzione d'ufficio, nel dicembre 2016, generando un indebito per il periodo 01/2015-11/2016 di € 15.319,92; poi, a seguito di domanda di ricostituzione da parte dell'odierno ricorrente, presentata il 18/1/2017, la prestazione è stata ripristinata nel gennaio 2017, e l'indebito per il periodo 02/2007-12/2014 è stato calcolato in € 54.368,60; a seguito della comunicazione dei redditi del 2017 è stata infine effettuata una ulteriore ricostituzione sulla base della quale è stato riconosciuto al ricorrente un credito per il periodo 01/2018-08/2020, utilizzato a parziale compensazione del debito relativo al periodo 01/2015-11/2016;
- il debito deriva dall'accertato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per il pagamento dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione sociale.
- l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto, in caso di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo restitutorio dell'indebito previdenziale, grava sull'accipiens;
- per i pagamenti indebiti effettuati dal 1° gennaio 2001 trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 l. 412/91, che prevede la ripetibilità delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione, da parte del beneficiario, dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta;
- il ricorrente ha omesso di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'ottenere l'assegno sociale nel periodo controverso e l'assenza di tali requisiti è comunque provata dall'esito degli accertamenti disposti dall'I.N.P.S., che hanno rivelato la percezione di redditi in misura superiore a quanto previsto dalla legge.

2. E' infondato il primo motivo di opposizione, con il quale il ricorrente ha eccepito la *"nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda, della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda"* ed in particolare per l'omessa indicazione di *"fonti, importi e titoli"* sulla base dei quali l'Istituto ha accertato l'avvenuto superamento dei limiti reddituali.

Premesso che secondo costante giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti complessivamente offerti in giudizio sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, con la conseguenza che un eventuale vizio di forma non preclude la pronuncia sul merito della pretesa azionata in sede monitoria (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI, ordinanza n. 14486 del 28/5/2019), si osserva che la doglianza appare infondata, perché nel ricorso è stato correttamente individuato il fatto costitutivo della pretesa



dell'Istituto, che è solo l'avvenuto superamento del limite reddituale per ottenere la prestazione e non anche – come sembra sostenere la parte attrice - la modalità con la quale esso sia stato accertato. Di tale fatto peraltro l'opponente aveva piena contezza, in quanto aveva già ricevuto quattro comunicazioni da parte dell'I.N.P.S. in merito all'avvenuto accertamento di “redditi da lavoro dipendente o da collaborazioni non dichiarati da diversi anni” e “di redditi di importo *superiore ai limiti stabiliti dalla legge*”, tutte allegate al ricorso monitorio, con la conseguenza che anche in considerazione del richiamo a tali comunicazioni l'oggetto della domanda non può sotto alcun profilo ritenersi indeterminato o non individuabile.

3. Anche la doglianza riferita alla “omessa prova circa il presunto credito vantato *dall'I.N.P.S.*” non appare meritevole di accoglimento, dato che con il ricorso per decreto ingiuntivo sono state prodotte due attestazioni emesse dal funzionario che ha accertato la situazione reddituale e contributiva del ricorrente nel periodo al quale si riferiscono le indebite erogazioni, attestazioni che devono ritenersi attendibili perché provengono da un pubblico ufficiale, tanto è vero che non sono state oggetto di contestazioni ad opera della parte opponente.

4. Quanto alla denunciata illegittimità della pretesa restitutoria dell'ente, si osserva si osserva quanto segue.

4.1. – Deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., in quanto non contestata dall'opponente, né alla prima udienza né in sede di discussione, l'avvenuta percezione da parte del sig. Vallone Pecoraro, nel periodo in contestazione (febbraio 2007-febbraio 2017), da parte del Comune di Torino, di non meglio indicati compensi per l'attività di consigliere in misura superiore all'importo previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale.

4.2. Tale circostanza, come accertato nel corso del giudizio, non è mai stata comunicata all'I.N.P.S. dal ricorrente, il quale nel periodo 2006-2013 ha inviato le comunicazioni della propria situazione economica (i cosiddetti modelli RED) dichiarando di non avere alcun reddito e poi nel periodo successivo ha del tutto omesso tali comunicazioni.

Queste le dichiarazioni rese dalla funzionaria dell'I.N.P.S., dottoressa Chisari, all'udienza del 22.11.2022: “I redditi del ricorrente li abbiamo accertati accedendo al *sito dell'Agenzia delle Entrate*. Noi abbiamo reperito su tale sito non le dichiarazioni dei redditi del ricorrente ma le dichiarazioni 770 dei datori di lavoro, che negli anni sono stati 3. Quando ha *presentato i modelli RED all'I.N.P.S.* il ricorrente ha sempre dichiarato di non aver percepito altri redditi. Esibisco la documentazione.

I modelli RED li abbiamo dal 2006 al 2013 e non sono stati presentati negli anni 2014-2016”.



Dopo che la prestazione è stata sospesa, il 7.11.2016, per via dei redditi del 2014, si è generato il primo indebito e il ricorrente ha presentato il 18.1.2017 una domanda di ricostituzione dichiarando i redditi percepiti nel 2015 e 2016. Nel lavorare questa domanda di ricostituzione, il 23.1.2017, si è partiti a ritroso dal 2007 verificando i redditi sul sito *dell'Agenzia delle Entrate e il debito è stato accertato in euro 54.368,60, oltre a quello per il periodo 2015-16 pari ad euro 15.319,92.*

Poi il 31.7.2020 l'assegno sociale è stato ripristinato con decorrenza 1.1.2018 e si è generato un credito per il ricorrente di euro 10.370,56 che è stato compensato con il maggior credito dell'I.N.P.S..

Non so cosa facesse il ricorrente per il comune di Torino, so solo che percepiva compensi dal Comune ma non per lavoro dipendente, forse come consigliere, io non ho potuto consultare alcuna documentazione.

Aggiungo che l'I.N.P.S. all'epoca mandava ogni anno delle comunicazioni come quella che esibisco con le quali si avvisavano i titolari delle prestazioni delle dichiarazioni che dovevano presentare in merito ai redditi percepiti".

4.3. – Gli elementi acquisiti in giudizio smentiscono dunque gli assunti della parte attrice in merito al fatto che il ricorrente avrebbe sempre *"inviato all'I.N.P.S. tutte le comunicazioni inerenti alla propria posizione reddituale e pensionistica"* nonché in merito al fatto che egli non avrebbe mai avuto *"notizia di eventuale provvedimento riguardante la sua posizione"*. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si deve rilevare che se il ricorrente davvero non avesse avuto "notizia" del provvedimento di sospensione della prestazione, emesso il 7.11.2016, non avrebbe certo potuto presentare in data 18.1.2017 la domanda di ricostituzione (v. doc. 4-6 res).

Non appare infine condivisibile la considerazione secondo cui si verserebbe nell'ipotesi di *"mera omissione di dati che l'I.N.P.S. già conosce o ha l'onere di conoscere"*, sia perché i redditi del ricorrente non derivano da prestazioni previdenziali o assistenziali, sia perché non può ritenersi che l'Istituto abbia l'obbligo di verificare l'esistenza di situazioni reddituali incidenti sul diritto alla prestazione anche nei casi in cui il beneficiario ne abbia omissso la necessaria, preventiva segnalazione.

4.4. - Può in conclusione escludersi la buona fede del ricorrente e, di conseguenza, non può esser validamente invocato alcun affidamento incolpevole, posto che il sig. Vallone Pecoraro era ben consapevole di percepire emolumenti dal Comune di Torino e dunque di



non versare nella condizione di bisogno per la quale gli era stato concesso l'assegno sociale ex art. 38 Cost..

Tale circostanza appare determinante ai fini della decisione, posto che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò *a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens*" (così, tra le altre, sentenza n. 26036/2019).

5. Osta comunque all'accoglimento dell'opposizione anche il fatto che il ricorrente non abbia articolato istanze istruttorie o prodotto documentazione per provare il proprio diritto ad ottenere la prestazione, omettendo ogni allegazione e deduzione sulla propria condizione economica. Come osservato dall'I.N.P.S., infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (si vedano, tra le altre, la sentenza n. 19587/2004, pronunciata proprio in un caso in cui l'I.N.P.S. aveva revocato la prestazione per il superamento del limite di reddito, nonché la sentenza delle SS. UU. n. 18046/2010).

6. In sede di discussione la parte attrice ha contestato la legittimità della pretesa restitutoria asserendo che i compensi percepiti dal ricorrente sarebbero delle mere indennità prive del necessario carattere della corrispettività.

Tale obiezione non pare persuasiva in quanto la legge n. 335/1995, all'art. 3 comma 6, stabilisce che per valutare le condizioni reddituali previste per l'erogazione dell'assegno sociale occorre considerare "i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura" (e dunque anche quelli che non costituiscono un mero corrispettivo di prestazioni svolte in favore del soggetto erogatore) e non contempla, tra le espresse esclusioni, i compensi erogati dagli enti locali ai propri consiglieri.

6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice in sede di discussione, appare infine irrilevante ai fini della decisione la richiesta di restituzione inviata al ricorrente dal Comune di Torino il 23.2.2023, trattandosi, come emerge dal documento prodotto dalla parte attrice il 2.3.2023, di una richiesta avanzata a seguito di verifiche disposte "dalle autorità competenti" solamente quale "atto dovuto, cautelativamente ed ai soli fini della *interruzione della prescrizione*" (*"nonostante la condotta dell'ente sia stata conforme alla*



particolare disciplina *statutaria e regolamentare della Città*”), quindi futura ed incerta, e limitata ai soli, non meglio quantificati “*gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di Conferenza dei Capigruppo*” ed al solo periodo gennaio-dicembre 2013.

Non è stato peraltro neppure chiarito dalla parte attrice se tali gettoni siano gli unici emolumenti percepiti dal ricorrente nel suddetto periodo in relazione alla sua attività di consigliere e quali siano le somme che eventualmente dovrebbero essere restituite al Comune.

7. Sul quantum debeatur solo in sede di discussione sono state mosse delle contestazioni del tutto generiche e quindi inammissibili, non essendo stato dedotto che gli importi richiesti in restituzione dall'I.N.P.S. siano superiori a quelli percepiti dal ricorrente nel periodo cui si riferisce l'accertamento del maggior reddito.

Anche sotto tale profilo il decreto deve pertanto essere confermato.

8. Le spese dell'opposizione possono essere compensate in considerazione della complessità della disciplina in tema di indebito assistenziale.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1644/2021 emesso dal tribunale di Torino il 28.12.2021;

compensa le spese di lite tra le parti.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino 23/1/2024

La giudice

Roberta PASTORE

